




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

**A.C. 2280**

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco  
funzionale dello spazio aereo Blue Med

*(Approvato dal Senato – A.S. 1315)*

N. 95 – 6 maggio 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2280

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco  
funzionale dello spazio aereo Blue Med

*(Approvato dal Senato – A.S. 1315)*

N. 95 – 6 maggio 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2280

**Titolo breve:** Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012

**Iniziativa:** governativa  
approvato dal Senato

**Commissione di merito:** III Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Ali

**Gruppo:** NCD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

**Destinatario:** alla III Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



## INDICE

<b>ARTICOLI 1-38 DELL'ACCORDO, ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO E ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA .....</b>	<b>3</b>
<b>CREAZIONE DEL BLOCCO FUNZIONALE DELLO SPAZIO AEREO BLUE MED .....</b>	<b>3</b>



## PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al disegno di legge sottolinea che il provvedimento trae origine dal regolamento CE 550/2004, riguardante la fornitura di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo. In particolare, l'articolo 9-*bis* del regolamento disciplina i blocchi funzionali di spazio aereo, ossia forme di cooperazione operative e organizzative finalizzate a ridurre la frammentazione degli spazi aerei dovuta alla molteplicità dei fornitori di servizi di navigazione nei diversi paesi. Tale frammentazione ha impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi.

Circa il carattere necessario del provvedimento in esame, la stessa analisi tecnico-normativa sottolinea che il 26 settembre 2013 la Commissione europea ha proceduto a contestare all'Italia la mancata ratifica dell'Accordo, invitando il nostro Paese a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

La presente Nota esamina le norme dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI 1-38 dell'Accordo, allegato 1 dell'Accordo e ARTICOLO 3 del ddl di ratifica Creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med**

Le norme dell'Accordo disciplinano la costituzione di un blocco funzionale dello spazio aereo (denominato "Blue Med") tra Italia, Cipro, Grecia e Malta, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza dei servizi aerei, la loro sicurezza, i costi e l'impatto ambientale. L'autorità nazionale di supervisione Blue Med designata dall'Italia è l'Ente nazionale per l'aviazione civile-ENAC (articoli 1-5 e allegato 1).

Le modalità attuative del blocco interessano una serie di ambiti organizzativi, quali lo spazio e il traffico aereo, le comunicazioni, la sorveglianza, i servizi meteorologici, la cooperazione civile-militare, l'armonizzazione delle regole e delle procedure decisionali, la tariffazione e l'interoperabilità. In particolare, viene costituito il Consiglio di governo Blue Med, organo decisionale comune al quale partecipano i rappresentanti autorizzati dagli

Stati e che si riunisce almeno due volte all'anno. Viene inoltre prevista la costituzione di tre Comitati tecnici formati da esperti civili e militari nominati dagli Stati<sup>1</sup> (articoli 6-22).

Sono disciplinate le forme di cooperazione in caso di emergenze, di ricerche e di soccorso di aeromobili (articoli 23 e 24).

In tema di responsabilità civile, gli Stati membri si impegnano a risarcire i danni causati da eventi occorsi nei rispettivi spazi aerei o per colpa di fornitori di servizi di navigazione ad essi riconducibili. Questi ultimi saranno poi chiamati a rimborsare a detti Stati gli indennizzi erogati (articolo 25).

Sono disciplinate le procedure di investigazione su incidenti gravi (articolo 26), le segnalazioni degli inconvenienti fra Stati e le misure di sicurezza (articolo 27), le modalità di adesione all'Accordo, di sospensione e di recesso (articoli 28-32 e 34), nonché la risoluzione delle controversie mediante arbitrato, i cui costi sono sostenuti dagli Stati che partecipano alla relativa procedura (articolo 33).

In particolare, in materia di recesso o di sospensione dell'Accordo da parte di uno Stato (articoli 29 e 32), è previsto che lo Stato ritiratosi debba sostenere i costi generati, per gli altri Stati membri, dal recesso o dalla sospensione. Nel caso – invece - di risoluzione unanime dell'Accordo, i conseguenti costi saranno determinati e distribuiti congiuntamente dagli stessi Stati membri (articolo 31).

Il Consiglio di governo determina i costi comuni dell'istituzione del blocco funzionale, che sono sostenuti collettivamente (articolo 35).

È infine disciplinata l'entrata in vigore dell'Accordo (articoli 36-38).

L'articolo 3 del ddl di ratifica dispone che alle attività e alla partecipazione agli organi di cui agli articoli 19 e 22, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo (Consiglio di governo e comitati tecnici) provveda l'ENAC nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analogamente dovrà provvedere l'ENAV SpA con riferimento agli adempimenti previsti all'articolo 21, paragrafo 5 (Segretariato amministrativo), e all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) (Comitati tecnici).

Con riferimento all'articolo 29 (Spese di recesso dall'Accordo), all'articolo 31 (Spese di risoluzione dell'Accordo), all'articolo 32 (Costi risultanti dalla sospensione dell'Accordo) e all'articolo 35 (Costi di attuazione di Blue Med), la norma in esame stabilisce che l'ENAC e l'ENAV SpA provvederanno agli oneri di rispettiva competenza con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'ENAC rientra nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato della PA.

---

<sup>1</sup> Comitato di coordinamento civile-militare, Comitato delle autorità nazionali di supervisione, Comitato dei fornitori dei servizi di navigazione aerea.

Si ricorda inoltre che l'ENAV SpA è una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**La relazione tecnica**, dopo avere confermato quanto previsto dall'articolo 3 del ddl di ratifica in ordine all'attribuzione delle spese connesse all'attuazione dell'Accordo (adempimenti affidati all'ENAC e all'ENAV SpA nell'ambito delle risorse già disponibili), precisa che le competenze previste dall'articolo 20 dell'Accordo sono già ricomprese nelle disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del Consiglio di Governo (articoli 19 e 21). Anche il disposto degli articoli 24 e 25 non ha carattere innovativo rispetto alla normativa internazionale e nazionale già in vigore.

La RT afferma inoltre che, nel caso (meramente eventuale) in cui nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35 dovessero insorgere attività innovative in capo all'ENAC e all'ENAV SpA, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto concerne l'articolo 33, la procedura arbitrale è un'ipotesi del tutto residuale, esperibile qualora tutti gli altri strumenti di composizione bonaria delle controversie non abbiano sortito effetti. Essa ha pertanto carattere di spesa imprevedibile e conseguentemente non determinabile *ex ante* nella natura della controversia e nel relativo ammontare. In tal caso, si provvederà attivando le normali procedure di spesa previste a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha sottolineato che, in linea generale, le funzioni cui sono chiamati gli enti di settore appaiono in linea con le loro missioni istituzionali, cosicché appare del tutto verosimile che essi possano svolgere le attività previste dall'Accordo nella loro attuale strutturazione.

**Al riguardo** si rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica e la relazione tecnica fanno riferimento ad una serie di norme i cui effetti finanziari dovranno essere sostenuti dall'ENAC e dall'ENAV SpA nell'ambito dei mezzi già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 35 dell'Accordo, inoltre, stabilisce che i "costi comuni" dell'istituzione del blocco funzionale saranno sostenuti "collettivamente".

Poiché l'Accordo investe rilevanti profili di carattere operativo e organizzativo (come nel caso delle numerose norme che regolano la cooperazione fra Stati e la partecipazione a organismi tecnico-amministrativi), andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'effettiva possibilità, per gli enti e le amministrazioni responsabili, di sostenere i relativi i costi

utilizzando le risorse già disponibili. A tal fine, sembrerebbe utile acquisire una precisazione circa la portata applicativa della nozione di "costi comuni" da sostenere "collettivamente".